



**REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PALMI**

**SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e 281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. .... dell'anno .... del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

**TRA**

..... ) (CF: ..... rappresentato e difeso, come in atti, dall' Avv. .... (CF: .....), presso il cui studio, sito in ..... via ..... è elettivamente domiciliato;

- *Parte Opponente* -

**E**

..... in persona del l.r.p.t. (P.IVA. .... rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. .... del Foro di ....., con domicilio digitale eletto: .....

- *Parte Opposta* -

**Oggetto:** opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. ....

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con atto di citazione ritualmente notificato, ..... ha spiegato opposizione avverso decreto ingiuntivo n. ...., emesso dal Tribunale di Palmi in favore di ..... per l'importo complessivo di € ..... oltre interessi e spese.



**1.1.** A sostegno della spiegata opposizione ha dedotto:

- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla scorta di un contratto di credito al consumo stipulato con \_\_\_\_\_ cedente di ramo di azienda in favore di \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, da restituire in n. \_\_\_\_\_ rate mensili, ciascuna da \_\_\_\_\_ tuttavia, la rata effettiva comprensiva di oneri ed accessori, (nella specie: "*spese di incasso e di gestione della rata*" e "*servizi aggiuntivi per premi assicurativi*"), era di \_\_\_\_\_ dunque superiore;
- che il contratto prevedeva l'applicazione formale di un tasso nominale annuo netto del \_\_\_\_\_ T.A.E.G. del \_\_\_\_\_, tuttavia, in fase di sottoscrizione del contratto, la società finanziaria l'aveva indotto sottoscrivere una polizza assicurativa del costo complessivo di € \_\_\_\_\_ con conseguente innalzamento del tasso di interesse corrispettivo applicato al finanziamento, comprensivo di tale onere, al \_\_\_\_\_;
- che la società finanziaria non gli aveva fornito il piano di ammortamento applicato, senonché, dopo aver corrisposto le prime cinque rate, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, era stato costretto ad interrompere i pagamenti per problemi di carattere economico, decadendo pertanto dal beneficio del termine.

**1.2.** Sulla scorta di tali premesse, parte opponente ha eccepito:

**a)** La nullità del Decreto ingiuntivo opposto per violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 del D.lgs. n. 385/1993, deducendo nello specifico, che l'art. 50 del D.lgs. 385/1993 –norma che consente agli istituti di credito di ottenere decreto di ingiunzione di pagamento di somme liquide di denaro sulla base di un estratto conto di cui sia attestata la conformità alle scritture contabili e dichiarata la veridicità e liquidità del credito- sarebbe applicabile esclusivamente alle banche, non anche alle società finanziarie che al pari della \_\_\_\_\_ i. svolgono solo attività di erogazione del credito. Con l'ulteriore precisazione che, nel giudizio monitorio, non era stata prodotta la dichiarazione di veridicità e liquidità del credito.

**b)** L'usurarietà del tasso effettivo globale applicato, stante la necessità di considerare, ai fini del rispetto del tasso-soglia, oltre al tasso debitore applicato al rapporto, tutti gli oneri e remunerazioni, comprensivi dunque, del tasso di interesse di mora (applicato nella misura del \_\_\_\_\_), spese e commissioni,



comunque denominate, sia antecedenti che successive all' decadenza dal beneficio del termine, nonché dei costi connessi alla polizza assicurativa, con conseguente nullità delle relative clausole e non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.

Parte opponente ha dedotto, inoltre, che la banca ha illegittimamente applicato gli interessi moratori "...anche sulle rate non corrisposte prima della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine", mediante capitalizzazione degli interessi corrispettivi inerenti a ciascuna rata insoluta.

**c)** La non debenza di interessi moratori in quanto non contrattualmente convenuti, ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 385/93, vigente *ratione temporis*, con conseguente richiesta di riconduzione degli stessi al saggio legale.

Il convenuto ha contestato l'applicazione di interessi moratori sull'intero capitale rimasto impagato, sostenendo invece di averli convenuti solo per le rate pagate in ritardo. Ha altresì eccepito che il tasso di mora applicato, pari al  $10\%$ , fosse in contrasto con le previsioni contrattuali che ne disponevano la misura nel tasso BCE maggiorato del  $2\%$ , mentre negli anni di riferimento,  $2019-2020$ , il tasso BCE è stato sempre dello  $0\%$ . Ha dedotto inoltre che gli interessi di mora fossero stati calcolati sulle rate scadute e rimaste impagate, capitalizzando gli interessi corrispettivi, con superamento del tasso soglia.

**d)** Ha infine eccepito che il tasso effettivo globale concretamente applicato- comprensivo dei costi, commissioni e oneri, spese di assicurazione- fosse comunque superiore a quello pubblicizzato e indicato nel contratto di finanziamento, chiedendo dunque, in via subordinata, la riconduzione degli oneri al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale, ai sensi dell'art. 125-*bis* D.lgs. 385/92.

**1.3.** Sulla scorta di tali allegazioni e deduzioni, l'opponente ha formulato richiesta di CTU contabile ai fini dell'esatta quantificazione del dovuto ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese.

**2.** Nel costituirsi in giudizio la società opposta, *ABC S.p.A.*, la quale ha contestato tutte le eccezioni e deduzioni *ex adverso* formulate, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.



**2.1.** Ha dedotto, in particolare:

A) Che il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza di compiuta documentazione comprovante l'esistenza, la certezza e liquidità del credito ingiunto, ivi compreso il contratto di finanziamento e l'estratto del libro "Lista Movimenti", regolarmente tenuto e sigillato da autentica di un pubblico ufficiale, come prescritto dalla vigente normativa. Ha precisato, inoltre, che la società finanziaria, \_\_\_\_\_, era regolarmente iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. e che, dunque, non potesse essere messa in discussione la sua natura di imprenditore commerciale, con conseguente applicazione dell'art. 634 c.p.c.;

B) Che l'importo ingiunto, pari ad € \_\_\_\_\_ -comprensivo di € \_\_\_\_\_ per rate scadute e non pagate ed € \_\_\_\_\_ L a titolo di residuo capitale, oltre interessi di mora convenuti al \_\_\_\_\_ - è stato correttamente determinato, sulla base di previsioni contrattuali puntualmente sottoscritte dall'opponente, il quale, rendendosi inadempiente al pagamento di diverse rate consecutive, è decaduto dal beneficio del termine, ai sensi art 1186 c.c.;

**2.2.** Ha quindi eccepito:

C) La genericità e l'infondatezza delle argomentazioni *ex adverso* addotte in ordine alla presunta usurarietà del TAEG applicato, rilevando che lo stesso fosse comunque inferiore al tasso soglia, individuato con Decreto della Banca d'Italia primo trimestre \_\_\_\_\_.

D) L'infondatezza delle eccezioni sollevate in ordine agli interessi moratori, in quanto determinati conformemente alle condizioni pattuite, nella specie, "Condizioni generali di finanziamento \_\_\_\_\_", art. 8. "Mancato o ritardato pagamento delle rate" in forza del quale "*In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle rate \_\_\_\_\_ addebita al Cliente interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di sei punti percentuali, applicati dalla data di scadenza sulla sola quota capitale della rata rimasta insoluta. Qualora al momento del perfezionamento del Contratto tale misura degli interessi di mora sia superiore a quella massima prevista dalla Legge 108/1996 in tema di contrasto all'usura, il tasso applicabile sarà pari al tasso soglia come determinato ai sensi della citata legge. Inoltre, in caso di dichiarazione di decadenza del Cliente dal beneficio del*



*termine, l'interesse di mora come sopra determinato è applicabile sulla quota capitale dell'intero debito residuo."*

E) la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla presunta divergenza tra il TAEG applicato e quello pattuito, anche in considerazione del fatto che la scelta di stipulare la polizza assicurativa è stata effettuata liberamente dall'opponente, non essendo la stessa imposta dalla finanziaria quale condizione per la concessione del credito.

**2.3.** Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la società opposta ha dunque dedotto l'inammissibilità della chiesta di CTU contabile, in quanto avente carattere meramente esplorativo.

**2.4.** In data *11/11/2024*, *la parte opposta* ha depositato in atti verbale negativo di mediazione obbligatoria. Senonché, con memorie ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., parte opponente ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per irregolarità della mediazione, sulla scorta della considerazione che non fosse munito di procura speciale sostanziale la parte intervenuta in mediazione. L'opposta ha replicato rilevando che l'improcedibilità era stata tardivamente eccepita.

**3.** Deve innanzitutto dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per irregolare instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, che la parte opponente ha sollevato con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale l'eccezione di mancato o irregolare esperimento della mediazione obbligatoria, ex art. 5, comma 1 *bis*, del D.lgs. 28/2010, deve essere sollevata dal convenuto -ovvero dall'opponente, convenuto in senso sostanziale- a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, successivo all'incontro di mediazione e comunque, non oltre la prima udienza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> *Ex multis*, Cass. Civ., ordinanza 4 gennaio 2024, n. 205 "La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l'eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: in tema di mediazione obbligatoria ex articolo cinque, comma uno bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza; indicate dallo stesso articolo 5, comma 1 bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (sezione tre, ordinanza numero 25.155 del 10/11/ 2020.) Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia



Nella fattispecie che occupa, parte opponente ha sollevato l'eccezione per la prima volta nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., incorrendo, dunque, nelle decadenze sancite dal codice di rito.

**4.** Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da [redacted] non può trovare accoglimento per la ragioni di seguito indicate.

**4.1.** Con il primo motivo parte opponente ha eccepito la nullità del Decreto ingiuntivo opposto, per violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 del D.lgs. 385/1993, sulla scorta della ritenuta inapplicabilità della norma speciale alle società di intermediazione finanziaria e, dunque, della inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.

L'eccezione è priva di pregio. La società opposta ha invero soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrando l'esistenza e l'ammontare del credito azionato, mediante produzione del titolo negoziale e della lista movimenti, certificata ai sensi art. 50 TUB, recante la registrazione di tutte le movimentazioni intervenute in costanza di rapporto.

Di converso, l'opponente si è limitato a generiche enunciazioni di principio senza formulare contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico versato in atti dalla creditrice, omettendo di allegare e provare la sussistenza di fatti estintivi della pretesa.

Ne deriva che, alla stregua del principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, *in forza del quale il creditore, che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, incombendo invece sul debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto<sup>2</sup> ed in virtù del principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c., le risultanze*

---

*provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda", nello stesso senso, Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n. 12896 "l'eccezione di irregolare esperimento della mediazione deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile successivo all'incontro di mediazione, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"*

<sup>2</sup> Cass. SS. UU., 30-10-2001, n. 13533 *"il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento"*.



contenute nell'estratto conto analitico prodotto dalla società creditrice, in assenza di contestazioni circostanziate da parte del debitore, devono ritenersi incontrovertibilmente provate<sup>3</sup>.

Si aggiunga, per completezza espositiva, che l'evoluzione normativa in materia di intermediazione finanziaria e la recente giurisprudenza, propendono, quantomeno con riferimento all'attività di concessione di finanziamenti *latu sensu*, per la sostanziale equiparazione delle due tipologie di intermediari, bancari e finanziari, ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 50 T.U.B. anche agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui all'art. 106 T.U.B.<sup>4</sup>.

**4.2.** Parimenti, generico ed infondato è il secondo motivo di opposizione avente ad oggetto l'asserita usurarietà del tasso effettivo globale applicato dalla finanziaria.

Parte opponente ha dedotto che il T.A.E.G. applicato, comprensivo di oneri, accessori e commissioni, ivi compresi i costi inerenti alla polizza assicurativa collegata al contratto di finanziamento, avesse superato il tasso-soglia, con conseguente nullità della relativa clausola e non debenza di interessi ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.

La contestazione appare tuttavia carente sotto il profilo allegatorio.

Dalle argomentazioni addotte non è dato evincere, invero, in quale misura il TAEG abbia superato il tasso-soglia, quale fosse il tasso-soglia come desumibile dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia per il trimestre di riferimento ed in relazione alla medesima tipologia del finanziamento, quali fossero gli oneri, le spese e le commissioni (diversi da quelli pattuiti e conteggiati nel TAEG indicato in contratto) concretamente applicati e idonei, se computati, a determinare il superamento della soglia anti-usura di cui alla L. 108/1996.

È evidente che, in assenza di specifiche e puntuali allegazioni, la richiesta CTU contabile determini un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o

<sup>3</sup> *Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001*) "le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere".

<sup>4</sup> Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 8882 del 13 maggio 2020; cfr anche Cass Civ. sez. I, sentenza n. 20626 del 19 luglio 2021.



circostanze non allegare né tantomeno provate dalla parte che ha dedotto il superamento del tasso-soglia, sulla quale incombe il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ciò posto, è utile comunque precisare che, dalla documentazione versata in atti, emerge che il TAEG applicato (indicato al \_\_\_\_\_, comprensivo di oneri, spese e commissioni puntualmente enunciate nel contratto è sensibilmente inferiore al tasso-soglia desumibile dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze \_\_\_\_\_ - stante la conclusione del contratto di finanziamento in data \_\_\_\_\_ - per contratti dello stesso tipo (credito personale: tasso-soglia \_\_\_\_\_ credito finalizzato: - Tasso soglia \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_).

Costituisce, inoltre, circostanza documentalmente provata, siccome emergente *per tabulas* dal contratto di finanziamento e dal modulo allegato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori Prestito personale", peraltro, non puntualmente contestata da parte opponente, che polizza assicurativa richiamata è espressamente qualificata dalle parti contraenti come facoltativa, dunque, non condizionante la concessione del prestito alle condizioni date.

Non può ritenersi sufficiente, ai fini della prova delle obbligatorietà della polizza il mero dato cronologico della contestualità dell'adesione al contratto di assicurazione rispetto alla stipulazione del finanziamento. Si aggiunga che, non essendo note le condizioni generali della polizza, in quanto non prodotte in giudizio, non è possibile accertare se la durata della copertura assicurativa coincidesse con quella del prestito, né se l'indennizzo dovuto al verificarsi del rischio assicurato risultasse effettivamente parametrato al debito residuo del finanziamento.

Ne deriva che, in mancanza di allegazioni e deduzioni di parte opponente volte a confutare quanto emergente dagli atti di causa in ordine alla dichiarata facoltatività della polizza assicurativa, i relativi costi non possono essere computati nel TAEG.

In tal senso, si è pronunciata la prevalente giurisprudenza, la quale ha univocamente sostenuto che la polizza assicurativa non concorre a determinare il TAEG se l'intermediario dimostra di aver proposto il finanziamento, alle





medesime condizioni, indipendentemente dalla stipula del contratto di assicurazione<sup>5</sup>.

E' utile evidenziare che, in ogni caso, il computo delle spese assicurative avrebbe portato il TAEG ad un tasso, pari al (vedi "indicatore di costo con assicurazioni"), dunque, sensibilmente inferiore al tasso soglia, desumibile dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per contratti dello stesso tipo (credito personale: tasso-soglia credito finalizzato: - Tasso soglia

**4.3.** Né tantomeno risultano suscettibili di accoglimento, le eccezioni e deduzioni di parte opponente in ordine alla presunta illegittimità ed erroneità degli interessi di mora applicati, sul presupposto che gli stessi siano stati contrattualmente convenuti solo per le rate pagate in ritardo e non anche per quelle rimaste da pagare, ovvero, che l'applicazione del tasso ) fosse contrario alle previsioni contrattuali e che gli interessi di mora siano stati erroneamente calcolati sulle rate scadute e non pagate mediante capitalizzazione degli interessi corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia.

Le argomentazioni addotte, invero, oltre ad essere generiche e contraddittorie, non risultano supportate da alcun riscontro.

Al contrario, emerge dalla documentazione in atti che, avendo il debitore improvvisamente interrotto i pagamenti dopo aver corrisposto solo cinque rate del finanziamento -circostanza pacifica siccome dichiarata dallo stesso opponente nei propri atti difensivi- lo stesso sia decaduto dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con la conseguente applicazione degli interessi di mora, nella misura convenuta (tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali), "...sulla quota capitale dell'intero debito residuo"<sup>6</sup>, dunque, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrispettivi.

<sup>5</sup> Tribunale di Palmi sentenza n. 751/2023 "ai fini del calcolo del TAEG, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria"; cfr. anche Tribunale di Pisa 23 novembre 2022; nello stesso senso.

<sup>6</sup> Vedi "Condizioni generali di finanziamento ProFamily", art. 8. "Mancato o ritardato pagamento delle rate" in forza del quale "In caso di ritardato pagamento, anche parziale, delle rate ProFamily addebita al Cliente interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di sei punti percentuali, applicati dalla data di scadenza sulla sola quota capitale della rata rimasta insoluta. Qualora al momento del perfezionamento del Contratto tale misura degli interessi di mora sia superiore a quella massima prevista dalla Legge 108/1996 in tema di contrasto all'usura, il tasso applicabile



4.4. Con il quarto motivo di opposizione, ha eccepito la divergenza tra il tasso effettivo globale medio concretamente applicato, comprensivo di spese, commissioni, oneri, compresi i costi della polizza assicurativa e quello dichiarato nel contratto di finanziamento, chiedendo, in via subordinata, la riconduzione degli oneri al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale, ai sensi dell'art. 125 *bis* D.lgs. 385/92.

L'eccezione risulta infondata, posto che l'opponente non ha allegato l'entità dell'asserita divergenza tra TAEG effettivo e TAEG convenuto e i costi/oneri applicati, non pubblicizzati in contratto, che avrebbero determinato tale divergenza.

Occorre evidenziare che nel caso che occupa, il contratto di finanziamento ed il relativo modulo informativo recano la puntuale indicazione del T.A.N., del TAEG ( , dei costi, commissioni, spese, oneri applicati e della loro incidenza sul TAEG, nonché "l'indicatore di costo con assicurazioni" (determinato nella misura del ), sebbene –come sopra evidenziato- i costi assicurativi non siano da computarsi nel TAEG in ragione della comprovata facoltatività della polizza assicurativa. La società convenuta ha, dunque, compiutamente assolto agli oneri informativi, di pubblicità e trasparenza sulla stessa incombenti, di guisa che ogni contraria deduzione al riguardo appare priva di fondamento.

Si aggiunga, per mera completezza espositiva, che per pacifica giurisprudenza, nei contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto TAEG, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. 385/1993, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto<sup>7</sup>.

*sarà pari al tasso soglia come determinato ai sensi della citata legge. Inoltre, in caso di dichiarazione di decadenza del Cliente dal beneficio del termine, l'interesse di mora come sopra determinato è applicabile sulla quota capitale dell'intero debito residuo."*

<sup>7</sup> *Ex multis*, Cass. Civ. 9 dicembre 2021 n. 39169.



5. Alla luce delle precorse argomentazioni l'opposizione spiegata da Cutri Antonino deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

6. Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e sono suscettibili di liquidazione ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da . . . . . nei confronti . . . . .

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. . . . . emesso dal Tribunale di Palmi in favore di . . . . .
- condanna . . . . . al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che liquida in € . . . . . per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.

**Palmi, 14/11/2024**

**II GIUDICE**

**dott.ssa Viviana Alessandra Piccione**

